



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.2

OGGETTO: Elezioni regionali del 16 febbraio 2014 - Determinazione degli spazi per la propaganda elettorale diretta ed indiretta (L. 212/1956 - art. 2 - comma 1 - Legge 24 aprile 1975, n. 130)

L'anno duemilaquattordici addì quattordici del mese di gennaio alle ore diciannove e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PILI AUGUSTO - Sindaco	Sì
2. ARIU PINA - Assessore	Sì
3. PABA RAFFAELE - Assessore	Sì
4. GODDI GIOVANNI ANTONIO - Assessore	No
5. DAGA SALVATORE - Assessore	No
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Stefano Schirmenti il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO l'art. 107, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 2°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO che per il giorno **16.02.2014** sono stati convocati i comizi elettorali per le consultazioni in oggetto;

VISTO l'art. 2 della legge 04.04.1956, n. 212 recante norme per la disciplina della propaganda elettorale, come modificato dalla legge 24.04.1975, n. 130 che dispone che le giunte comunali dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione (**da martedì 14 a venerdì 17 Gennaio**), dovranno stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali o altri e dei manifesti di cui al 1° e 2° comma dell'art. 1 della legge stessa avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate;

VISTO l'art. 1, comma 400, lett. h della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'art. 2 della legge 212/1956; ha abrogato le disposizioni della Legge n. 2012/1956 riguardante la cosiddetta propaganda indiretta e, in particolare, il secondo comma dell'art. 1 e il primo, secondo e terzo comma dell'art. 4;

RITENUTO che gli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione residente, secondo la tabella di cui all'art. 2 della legge sopra citata;

CHE qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000, riportati in calce al presente atto;

Con voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

PROPAGANDA DIRETTA:

- Muraglione **DI FRONTE AL RIFORNITORE** in corso Umberto I°
- Muraglione **adiacente il Municipio in Corso Umberto I°**;
- Tabelloni posti in Viale Kennedy (prima dell'incrocio con la Via Marginigola);

PARERI

(Art. 49 - **COMMA 1° DEL DLGS 267/2000**)

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Sotto il Profilo **TECNICO: FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Stefano Schirmenti)

Sotto il profilo **CONTABILE: ININFLUENTE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Rosanna Lai)